

TIROCINI PER LAUREATI

Allo stato dell'attuale legislazione, sono previsti tirocini formativi di due tipi:

- I tirocini ex art. 37 l.11/2011, che consentono lo svolgimento di stage previa stipula di apposite convenzioni con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, con le Scuole di specializzazione per le professioni forensi, con le Università e con gli Ordini degli avvocati;

Tra il Tribunale di Siracusa, in persona del suo Presidente Dott. Antonio Maiorana ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa, in persona del suo presidente Avv. Francesco Favi, è stata stipulata – in data 14/10/2015 – una Convenzione per la Formazione e l'Orientamento dei Praticanti Avvocati.

- I tirocini ex art.73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dall'art. 50 del D.L. 90/2014 (convertito nella legge 11/8/2014 n. 114), con possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerche e redazioni di bozze senza richiedere necessariamente la stipula di Convenzioni, in quanto il laureato può rivolgere direttamente la domanda al Capo dell'ufficio giudiziario e non richiede che l'interessato sia iscritto alla pratica forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali.

La nuova formulazione dell'art. 73 legge 98/2013 prevede espressamente che lo stage può essere svolto contestualmente con altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio o la frequenza dei corsi di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore”

Per partecipare ai tirocini si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in Giurisprudenza (corso almeno quadriennale);
- media delle votazioni ottenute per gli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo di 27 / 30, ovvero voto di laurea non inferiore a 105 / 110;
- non aver compiuto 30 anni di età;
- assenza di condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

I tirocini hanno una durata di 18 mesi e gli stagisti selezionati vengono assegnati ai magistrati formatori resisi disponibili o designati d'ufficio. I tirocinanti hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze e alle camere di consiglio, e possono prendere parte ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e a quelli a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Svolgere uno stage formativo negli Uffici Giudiziali presenta diversi vantaggi per i tirocinanti, in quanto:

- equivale ad un anno di tirocinio forense e notarile o di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- è considerato titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, e nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- a parità di merito, è titolo di preferenza nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.